



SCENDONO PER CONSTATARE I DANNI DELL'INCIDENTE E VENGONO TRAVOLTI DA UN UBRIACO ALLA GUIDA: AL 30% E' COLPA LORO

Succede l'incidente. I conducenti scendono dall'auto per verificare l'accaduto e restano falciati da un guidatore in stato di ebbrezza alcolica. Un caso tanto tragico, quanto apparentemente semplice sul piano delle responsabilità: è chiaro che tutta colpa del guidatore ubriaco (che peraltro è recidivo nell'ebbrezza), oppure anche no. Tutto depone a suo sfavore: con un veicolo fermo avrebbe dovuto limitare la velocità e scansare il pericolo. Eppure, visto che a mettere la parola fine è stata la Cassazione a distanza di anni (sentenza 1 luglio 2016, n. 27091), risulta piuttosto evidente che, in casi del genere, il tutto può complicarsi, ed anche parecchio e le responsabilità non sempre sono così scontate. Cos'era successo? Siamo a Torino, nel centro urbano di notte. Due veicoli si scontrano ed i conducenti, istintivamente, scendono per dar un'occhiata alle lamiere contorte, senza peraltro indossare i giubbetti rifrangenti. Arriva un'altra auto in velocità (70 km/h dove il limite è di 50). Il conducente è alterato (1,31 mg/l più evidenti tracce di cocaina). Con la parte centrale del veicolo ne falcia uno, mentre l'altro resta colpito dal parafrangente anteriore destro. I danni sono enormi: per il primo "frattura pluriframmentaria di tibia e perone della gamba destra, frattura del bacino e frattura dell'occipite con successiva amputazione per necrosi dei tre dita del piede destro"; l'altro subisce "politrauma con

amputazione gamba sinistra".

Non è un caso limite, stando alle statistiche elaborate dall'Osservatorio ASAPS sul fenomeno delle persone travolte in strada: ben 63 casi nel 2015, di cui il 33% di notte. Nel 6,3% degli episodi rilevati il conducente è stato trovato positivo all'alcol-test. In termini di perdita della vita e dell'integrità fisica il bilancio è spaventoso: 40 morti ed 87 feriti in un anno. La metà (50,8%) travolti in autostrada, l'altra metà (49,2%) su strade extraurbane.

C'è da dire che nel caso di Torino il quadro si presentava piuttosto definito: l'investitore aveva mantenuto una velocità di 70 km/h (superiore al limite dei 50), eccessiva e comunque inadeguata rispetto alle condizioni di tempo e di luogo. Si trattava di un tratto di strada non illuminato, percorso in ora notturna, in corrispondenza di un'intersezione stradale con impianto semaforico che proiettava il colore giallo intermittente e con la sede stradale parzialmente occupata dalle due vetture coinvolte nel precedente sinistro stradale. A fronte di tutto questo il conducente non aveva ridotto tempestivamente la propria velocità ed aveva invaso l'opposta corsia di marcia senza rispettare la doppia linea continua di mezzera. Per finire guidava in stato di ebbrezza dopo aver assunto cocaina e bevande alcoliche (alcolemia 1,3 g/l).

Ma si sa: quando i processi sono lunghi la giustizia può

diventare meno giusta. Così il Tribunale di Torino, il 24 gennaio 2013, ha dovuto assolvere l'imputato per il reato di guida in stato di ebbrezza in quanto prescritto e lo ha condannato, per tutto il resto, ad un anno e 9 mesi di reclusione oltre al risarcimento dei danni, pena poi ridotta, il 12 giugno 2015 in appello, ad anni 1 e mesi 2 di reclusione riconosciuto il concorso di colpa delle persone offese nella misura del 30%.

Ed ecco il punto: se scendi dall'auto, magari disorientato perché coinvolto in un incidente, e ti piomba addosso un veicolo il cui conducente guida sotto l'effetto di sostanze psico-attive, devi aspettarti di risponderne anche tu?

Stando al ragionamento dell'automobilista di Torino, la colpa, anzi, potrebbe anche essere solo tua. Sei tu che devi stare attento se stai in mezzo alla strada. Ed è proprio questo l'argomento con cui il nostro conducente si è presentato in Cassazione, dopo aver falciato i due malcapitati. A sentir lui (lasciamo stare che era alterato da sostanze alcoliche e psicoattive) nella circostanza non avrebbe potuto prevedere il comportamento tenuto dalle persone travolte (che sostavano al centro della strada nell'atto di discutere sulle reciproche responsabilità nel loro incidente, senza indossare alcun dispositivo di sicurezza, in luogo non illuminato, in tarda ora notturna).

Quindi sbaglia il Giudice di secondo grado quando si affida ad una indimostrata nozione di prevedibilità della presenza dei pedoni nel luogo di investimento ed individua quale profilo di colpa dell'imputato il fatto che lo stesso, alterato dalle sostanze alcoliche, non era stato in grado di arrestare l'auto (e così di scartare gli ostacoli) e comunque di ridurre ulteriormente la velocità (e così di contenere ulteriormente i danni). Lui era riuscito a sorpassare le auto ferme, evitandole senza impattarsi contro di esse, quindi sono gli altri ad essersi trovati nel posto sbagliato nel momento sbagliato. Costoro avrebbero dovuto indossare l'apposito giubbotto retroriflettente prima di scendere dal veicolo ed avrebbero dovuto provvedere alla segnalazione dei veicoli in panne mediante il triangolo luminoso. Invece erano scesi dai rispettivi veicoli – stando sempre all'opinione dell'incolpato - al solo e deliberato fine di inscenare una lite sulle reciproche responsabilità per l'accaduto, al centro della carreggiata stradale, di notte e in un tratto privo di illuminazione. Come poteva prevedere uno scenario simile, il nostro automobilista di Torino?

Stando più attento e guidando sobrio è stata la risposta della Cassazione. Il conducente dopo aver percorso un cavalcavia e terminata una curva destrorsa, ha sicuramente iniziato a vedere, a circa cento metri di distanza, le luci lampeggianti del semaforo e poi, poco dopo, le luci dei veicoli in sosta nelle posizioni anomale. La visibilità, insomma, era buona altrimenti egli non avrebbe potuto nemmeno evitare l'ostacolo. La sua velocità era "sicuramente eccessiva, pericolosa ed in violazione dell'art. 141 C.d.S. in relazione allo stato di manutenzione del proprio veicolo, alle caratteristiche e alle condizioni della strada ed alla situazione che si era trovata davanti. Una velocità eccessiva che non ha consentito all'automobilista di conservare il controllo del proprio veicolo, né di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile entro i limiti del suo campo

di visibilità, data l'ora notturna e l'assenza di illuminazione artificiale". Non dimentichiamo poi l'incidenza che il riscontrato stato di ebbrezza deve aver avuto sulla "errata valutazione... della situazione di fatto", sulla "sottovalutazione del pericolo" e sulla "grave imprudenza costituita nella manovra di sorpasso dei veicoli fermi" a velocità non adeguata.

Ma non è nemmeno tutta colpa dell'investitore: non dimentichiamo che le persone travolte erano scese dalle rispettive autovetture (ad esito del primo incidente) senza indossare i giubbotti catarinfrangenti e senza posizionare il triangolo di pericolo; erano rimaste in mezzo alla strada, vicine tra loro, in piena notte e al buio e non avevano prestato attenzione all'arrivo dell'autovettura condotta dall'imputato. Per un 30% le persone travolte hanno contribuito a causare l'incidente, ma attenzione: *"il comportamento colposo delle vittime" sottolinea la Cassazione "non interrompe il nesso causale tra la condotta colposa dell'automobilista e le lesioni accertate, in quanto la presenza di pedoni sulla carreggiata dopo un incidente rientra tra i pericoli tipici e prevedibili".*

Puoi sempre pensare che un pedone si trovi sulla strada. Su questo i giudici sono concordi e rigorosi. *"In tema di circolazione ed investimento di pedone" – ha stabilito il Tribunale di Pisa nella sentenza 20 aprile 2016 - "la circostanza che il pedone abbia repentinamente attraversato un incrocio regolato da semaforo per lui rosso non vale ad escludere la responsabilità ex art. 2054 cod. civ. dell'automobilista laddove tale condotta, seppur anomala, del pedone fosse - per le circostanze di tempo e di luogo - ragionevolmente prevedibile e tale da dover ingenerare nel conducente maggiore prudenza".*

Fa eco il Tribunale di Bari (sent. 3 aprile 2015) secondo cui *"Il conducente del veicolo non può andare esente da responsabilità, in caso di investimento del pedone, per il solo fatto che risulti accertato un comportamento colposo del pedone, occorrendo, al contrario, che la condotta del pedone configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre l'evento lesivo".* E pronunciandosi su una vicenda in cui l'imputato era stato assolto per aver provocato la morte di un pedone, da lui investito mentre si trovava alla guida della propria autovettura, la Corte di Cassazione (Sez. IV, 9 gennaio 2015, n. 12260), aveva già affermato che *"non può essere ritenuto esente da responsabilità il conducente dell'autovettura solo perché ha osservato il limite di velocità (peraltro prossima al massimo consentito), non essendo corretto ritenere che nessuna altra condotta di guida possa esigersi a fronte di un comportamento altamente imprudente del pedone (nella specie, sbucato all'improvviso dal davanti di un pullman fermo sulla destra della carreggiata), atteso che l'attraversamento imprudente di un pedone rientra nel 'ragionevolmente' prevedibile".*

Troppe le persone travolte, troppi gli automobilisti distratti, troppo alcool e troppa droga. Ed anche in questo, per tutti, vale la regola della prudenza. ■

***Professore in Tecniche dell'Investigazione presso l'Università di Bologna Consigliere Nazionale Asaps ugo.terracciano@unibo.it**